



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 11-03-2025 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VENTURINI MARIA LETIZIA	Presidente est.
" CARAVELLI ADRIANA	Giudice
" BRAZZI FRANCESCA	Esperto
" SOZZI ANNA	Esperto

con la partecipazione del Dott. DI TARANTO ANTONIETTA, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA, per deliberare nel procedimento di reclamo in materia di diritti (ex art. 69 co. 6 lett. b) - art. 35 bis O.P.), nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di PARMA - fine pena: 23-11-2026

in relazione all'ordinanza n° 383 / 2025 del 07-02-2025 del Magistrato di Sorveglianza di REGGIO EMILIA (N. SIUS 2024 / 3969 - UDS REGGIO EMILIA);

OSSERVA

Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha accolto il reclamo presentato in data 21.04.2024 dal Difensore del detenuto avverso il diniego della Direzione della Casa di Reclusione di Parma della richiesta di poter effettuare colloqui intimi con la moglie, in attuazione della sentenza n. 10 / 2024 della Corte Costituzionale.

Riporta il Magistrato che la richiesta del detenuto era risalente al 4 marzo 2024 e che in data 9.4.2024 la Direzione dell'Istituto la respingeva, in attesa di ricevere indicazioni dai superiori Uffici dipartimentali sulle modalità operative. Si aggiungeva che presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato costituito da tempo un gruppo di lavoro, che ha richiesto anche alla Direzione di fornire notizie sulle modalità di attuazione, cui peraltro non è dato sapere se la Direzione abbia dato riscontro, pertanto nemmeno nulla è assicurato su tempistiche ed esiti di eventuali lavori.

Il Magistrato di Sorveglianza, esaminata la richiesta, svolta istruttoria e ritenuta la sussistenza dei presupposti, accoglieva il reclamo, disponendo che al detenuto sia consentito di svolgere un colloquio visivo intimo e cioè senza il controllo a vista della Polizia Penitenziaria, negli spazi da individuare da parte della Direzione della Casa di Reclusione, secondo le modalità di cui alla sentenza n. 10 / 2024 della Corte Costituzionale e come in motivazione dell'ordinanza, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento e con comunicazione all'Ufficio dell'avvenuta esecuzione.

Avverso detta decisione presentavano reclamo il DAP - Direzione Generale dei Detenuti e del trattamento e il Pubblico Ministero di Reggio Emilia. Il detenuto ha presenziato all'udienza con collegamento da remoto e la Difesa ha espresso ampiamente le proprie osservazioni contrarie.

a) Il reclamo dell'Amministrazione

Il DAP ritiene la decisione fondata su una errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, poiché trattandosi di detenuto in esecuzione di pena per reati compresi nell'art. 4 bis, primo comma primo periodo O.P., il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto compiere una valutazione sulla pericolosità sociale e non rilevare solo la regolarità di condotta. Il Magistrato avrebbe trascurato le informazioni pervenute dalla DDA di Napoli, che aveva descritto "il tessuto criminale di appartenenza del detenuto già nel 2022" con riscontri anche da parte della Questura di Caserta, che riferiva dell'appartenenza dell'interessato al clan dei casalesi, fazione Bidognetti, per cui "non riscontrando nuovi e concreti elementi di fatto che facciano ritenere [redacted] legato alla criminalità organizzata, non si esclude che lo stesso possa intrattenere collegamenti con elementi della suindicata organizzazione camorristica, ancora operante nell'intera provincia di Caserta". Aggiunge il DAP che stante il prossimo fine pena (fissato al 23.11.2026) "sarebbe stato opportuno da parte del Magistrato di Sorveglianza prendere in considerazione l'ipotesi di sperimentazione esterna fornita dell'equipe della casa di reclusione, quale strumento di monitoraggio sostanziale, comprovante gli effettivi ravvedimenti espressi nel percorso trattamentale", mentre sarebbero "concrete ed evidenti le ragioni di sicurezza che sottendono al diniego espresso dall'Amministrazione penitenziaria per la concessione del colloquio intimo", ragioni che secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale rappresentano cause ostative all'esercizio del diritto all'affettività.

Inoltre sussisterebbero problematiche organizzative per reperire spazi e fondi. Il Capo del Dipartimento dal 28 marzo 2024 ha istituito un apposito gruppo di studio "per elaborare una proposta coerente con il sistema vigente" e individuare "un'adeguata metodologia" e all'esito dei lavori e "dell'indispensabile intervento del legislatore" saranno date specifiche disposizioni.

Conclude il DAP che "in assenza di una cornice normativa di riferimento, che definisca modi e limiti dell'esplicazione dell'affettività, le Direzioni degli istituti non hanno la possibilità di definire modalità e tempi di svolgimento dei colloqui riservati, dovendo rispettare quanto prescritto dalle norme previste dalla legge n. 354 del 1975." Il reclamo previsto dall'art. 35 bis secondo il DAP consentirebbe tutela solo del "nucleo intangibile del diritto soggettivo" e non delle mere modalità di esercizio di esso, assoggettate a regolamentazione.

Appare inoltre "esiguo" il termine di 60 giorni dato dal Magistrato, che comunque non potrebbe indicare specifiche condotte, intromettendosi nella sfera discrezionale dell'Amministrazione e comunque se il giudice avesse valutato correttamente i limiti delineati dalla stessa Corte Costituzionale "alla concreta esplicazione dell'affettività all'interno dell'istituto e alla pericolosità sociale del reclamante", sarebbe pervenuto a diverse conclusioni, rigettando la richiesta.

b) Il reclamo del PM

Anche la Procura di Reggio Emilia ha interposto tempestivo reclamo, nonostante il parere favorevole espresso dal PM in udienza, in ragione di successivi elementi acquisiti, rilevando che la relazione di sintesi dell'Equipe della Casa di Reclusione di Parma, pur riportando che il detenuto "è consapevole del disvalore delle azioni commesse, prende le distanze dal contesto criminale di provenienza, si è affrancato dall'uso di sostanze stupefacenti, ha pienamente aderito alle attività trattamentali, ha prestato attività lavorativa con cui si mantiene, effettua periodici versamenti sul fondo per le vittime dei reati di mafia" tuttavia non consentirebbe di esprimere alcun tipo di valutazione sulla pericolosità sociale dello stesso, poiché non sono stati acquisiti "elementi conoscitivi provenienti dall'Autorità giudiziaria che ha avuto in carico la posizione del condannato, che, per quanto non espressamente previsti dall'art. 18 O.P., risultano tuttavia chiaramente richiamati nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè fa espresso riferimento al valore ostativo da attribuire alla pericolosità sociale del detenuto (par. 7.3 cpv)".

La Procura richiama quindi la nota della DDA di Napoli, intanto dalla stessa acquisita, pervenuta il 19 febbraio 2025 e allegata, che riferisce dell' "obiettiva pericolosità della personalità del detenuto (condannato due volte per il delitto di associazione mafiosa, anche con ruolo direttivo, per plurime estorsioni tentate e consumate, per vari delitti in materia di armi, nonché per delitti di ricettazione, truffa e falso aggravati dal metodo mafioso) forte del suo mai rescisso legame, personale e familiare, con il vertice del clan camorristico degli Schiavone". Si ricorda che il gruppo criminale è sempre operativo e in esso vi è

inserito anche il fratello della moglie, [REDACTED], anche egli pluricondannato e socialmente pericoloso, per cui il colloquio in intimità e senza alcuna osservazione può costituire una modalità con cui trasmettere e/o ricevere comunicazioni di interesse dell'organizzazione.

Dunque la Procura lamenta la mera considerazione della regolare condotta carceraria - *elemento neutro in quanto connotato all'atteggiamento degli esponenti mafiosi, specie se di livello apicale* - e il "mero riconoscimento introspettivo delle condotte per le quali è stato condannato, dai quali non è possibile ricavare alcuna indicazione dell'avvenuta revisione critica del percorso criminale e della posizione assunta all'interno dell'organizzazione criminale, come ribadita anche da recenti collaboratori di giustizia" e ritiene che in assenza di regolamentazione legislativa, l'ammissione ai colloqui intimi debba fondarsi non su una valutazione in chiave esclusivamente soggettivistica, ma che occorra "tenere conto di rigorosi parametri oggettivi, desunti anche dal contesto criminale, familiare e relazionale di appartenenza".

La decisione del Tribunale di Sorveglianza.

I reclami non sono convincenti e non appaiono fondati.

Entrambi contestano soprattutto il non corretto esame da parte del primo Giudice della pericolosità sociale del detenuto e in proposito si riferiscono ai reati commessi e alle informazioni assunte tramite la DDA, giungendo il PM a ritenere che gli elementi dell'osservazione penitenziaria siano sostanzialmente inutili o comunque non conferenti sul piano della valutazione della pericolosità sociale.

In generale, tale deduzione è affatto condivisibile, là dove - sebbene nell'analisi della pericolosità sia necessario muovere dai reati commessi, dal profilo delinquenziale tracciato nelle sentenze di condanna, dalle informazioni assunte tramite organi inquirenti e investigativi - è altrettanto fondamentale riconoscere che gli esiti dell'osservazione penitenziaria devono essere tenuti in particolare considerazione e debbano essere avvalorati, salvo non si fondino su ragionamenti errati, illogici, contraddittori e non convincenti. Certamente gli esiti dell'osservazione penitenziaria non possono essere disconosciuti o posti in totale secondo piano o ritenuti inconferenti sul piano della valutazione della pericolosità sociale attuale e concreta. Anzi, proprio e unicamente da questi è possibile cogliere se la persona detenuta abbia avviato un percorso di cambiamento, se la carcerazione sia servita, non per mero contenimento, afflizione e retribuzione, ma come occasione di rivalutazione e riflessione e di revisione delle condotte. Dunque, a parere del Tribunale, sono proprio gli esiti dell'osservazione penitenziaria che consentono di confrontare il quadro tracciato ai tempi delle condanne, che fotografa la persona che è stata, con l'assetto attuale, che ben può (e anzi senz'altro dovrebbe - se la carcerazione ha un senso) restituire una persona che ha maturato un'evoluzione. Pertanto, pur a fronte di un apparato di informazioni di polizia e di Procure negative, in quanto riferite al passato, l'esame della pericolosità sociale deve avvenire anche alla luce delle relazioni degli operatori del trattamento, che conoscono la persona nella sua espressione attuale, seppure detenuta in carcere e dunque limitata nella libertà e nella sua capacità di autodeterminarsi, con tutte le conseguenze del caso anche in punto di condotta, che può mantenersi regolare in quanto costretta e anche, come condivisibilmente sostiene la Procura, in quanto legata a canoni di cultura mafiosa. L'analisi della personalità però si spinge più a fondo ed esamina gli atteggiamenti, i comportamenti ripetuti in carcere, le frequentazioni, le attività svolte, le espressioni verbali, traendo indicazioni nel tempo da segnali quotidiani, da colloqui, da confronti, i cui esiti hanno valore e pregnanza, che non possono essere trascurati e che comunque devono pur entrare quanto meno in bilanciamento con tutte le ulteriori risultanze, soprattutto con quelle del passato.

Nello specifico, è bene dire subito che in questa sede non si tratta di ammissione a benefici penitenziari, ma di modalità di svolgimento di colloqui, cui il detenuto è già ammesso e che si svolgono in tutta regolarità da molti anni: il soggetto è detenuto dal 29/11/2011 e termina la pena ad oggi il 23/11/2026.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 10 / 2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 dell'Ordinamento Penitenziario nella parte in cui non prevede la possibilità di ammettere il detenuto a svolgere colloqui con il coniuge o la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando tenuto conto del comportamento della persona detenuta, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina.

Nella sentenza la Corte affronta direttamente anche il caso di detenuti ristretti per “reati cosiddetti ostativi” – come nel caso in esame – e afferma (cfr. par. 8.3) che “in linea di principio non sussistono impedimenti normativi” preclusivi, poiché l’ostatività del reato inerisce alla concessione di benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui, aspetto su cui si è ripetutamente soffermata anche la Difesa del detenuto in udienza, ribadendo che non è in discussione l’ammissione a benefici penitenziari ed il colloquio non è un “beneficio”, bensì soltanto la modalità di esercizio del “diritto” al colloquio.

La Corte tuttavia invita a considerare che per i detenuti in esecuzione di pena per reati ostativi il numero dei colloqui è significativamente ridotto e ciò indica un “*chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri*” e quindi “*in una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all’esercizio dell’affettività intramuraria*” (par. 8.3, secondo capoverso).

Dunque, seppure occorra avere riguardo al comportamento del detenuto, alle ragioni di sicurezza, alle esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina (cfr. par. 7, capoverso 3, e 10 della sentenza della Corte Costituzionale) in maniera “più stringente” per i detenuti per reati ostativi, l’analisi della “pericolosità sociale” deve necessariamente essere parametrata allo specifico contesto e cioè deve essere considerata non in assoluto, ma in ragione della questione che ora si pone, ovvero l’ammissione al colloquio riservato per cui è stato avanzato reclamo.

Non si tratta di ammettere il detenuto a benefici esterni, ma di consentirgli l’esercizio di un diritto, per giunta all’interno del carcere e soltanto con modalità più umane e con un minor controllo. In sostanza, si discute di un colloquio in carcere con la moglie, con la quale i colloqui già avvengono da anni, ma si chiede di essere sottoposti ad una forma minore di controllo, certo non assente, poiché è normale che sia il detenuto, sia il familiare saranno perquisiti in ingresso e in uscita e che il colloquio potrà comunque essere interrotto ove si rilevino anomalie. Il colloquio senza controllo a vista consente riservatezza e tutela la relazione affettiva, pur naturalmente sacrificata dallo stato di detenzione. Tuttavia, come anche scrive la Corte Costituzionale, “*lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà [quella di vivere pienamente il sentimento di affetto che costituisce l’essenza delle relazioni], ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società*” (par. 3.1 primo e secondo periodo).

La questione dell’affettività intramuraria – scrive ancora la Corte Costituzionale – concerne l’individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compromissione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona.

La Corte ricerca un “punto di equilibrio” per individuare una soluzione “*pur senza compromettere la sicurezza e l’ordine ineludibili negli istituti penitenziari*”. Il controllo a vista sul colloquio “*obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell’affettività, per la naturale intimità che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale*”.

L’art. 1 della legge 354/1975 fissa tra i “principi direttivi” dell’ordinamento penitenziario il trattamento che “deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” ed esso è attuato secondo un “criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati” e non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

La Corte ricorda altresì la sua giurisprudenza sul “*volto costituzionale*” della pena: che è una sofferenza in tanto legittima in quanto inflitta nella misura minima necessaria.

Il controllo a vista generalizzato e senza eccezioni sui colloqui del detenuto con le persone legate da stabile relazione affettiva si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 della Costituzione “*sempre che – scrive esattamente la Corte – tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina*” (par. 4.1).

Impedire al condannato di esercitare l’affettività nei colloqui con i familiari è perfino disfunzionale rispetto alla finalità rieducativa, cui deve tendere la pena (art. 27, comma 3, Costituzione, richiamato al par. 4.3 secondo periodo).

La Corte ripete più volte che la restrizione della libertà personale non deve giungere “oltre la misura del necessario”, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter nemmeno tendere all’obiettivo della risocializzazione. Anche questo passaggio appare fondamentale, poiché riconosce l’importanza che la pena non sia “percepita” come eccessiva dallo stesso condannato: questi



intanto può essere messo in condizioni di “risocializzarsi”, in quanto possa anche riconoscere il senso e la misura della pena e cogliere quindi la “giusta punizione”, che non può essere ingiustificata ed eccessiva, in tal modo sbilanciando anche il parametro valutativo dello stesso condannato, che si sente piuttosto vittima di un sistema, giunge a irrigidirsi e a non cogliere più la spinta positiva verso il cambiamento e l’acquisizione dei valori della società civile, che l’esecuzione penale promuove. Ciò può avvenire molto facilmente con un’esecuzione penale carceraria fine a sé stessa, senza proiezioni, senza fiducia, senza speranze, con l’idea (affatto condivisibile) che scontare la pena fino all’ultimo giorno in carcere sia l’unica soluzione, specialmente per talune categorie di delinquenti, così generalizzando e indifferenziando, là dove è richiesto specificare e individualizzare, poiché ogni persona è diversa e a ciascuno va data l’opportunità del cambiamento e va riconosciuta la tutela dei diritti, pur nel contesto di privazione della libertà.

La Corte ha dunque specifico riguardo ai “detenuti per reati cosiddetti ostativi”, per i quali, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi preclusivi all’esercizio dell’affettività intramoenia “*posto che l’ostatività del titolo di reato inerisce alla concessione dei benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui*” e pone l’accento sulla oggettiva differenza ontologica tra questo argomento e l’accesso ai benefici penitenziari. Peraltro, la Corte condivide che c’è un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone (che infatti fruiscono di un numero minore di colloqui) e dunque occorre una “*più stringente verifica dei presupposti di ammissione all’esercizio dell’affettività intramuraria*” e la Corte ribadisce nella parte finale della motivazione e riporta nel dispositivo che i colloqui con il coniuge, con la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente possono avvenire senza controllo a vista “*quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina*”.

Dunque la Corte mostra attenzione specialmente alla cosiddetta “pericolosità interna”, da valutarsi cioè per scongiurare comportamenti negativi all’interno dell’istituto e non tanto fino a considerare la “pericolosità esterna”, ovvero quella che può riflettersi al di fuori dell’istituto di pena, non trattandosi – come detto – di accesso a benefici penitenziari all’esterno, ma di modalità di esercizio di un diritto all’interno delle mura del carcere.

Ma in ogni caso, anche a voler porre l’accento sulla pericolosità sociale “esterna” del detenuto, come tratteggiata nel reclamo dal PM che allega la nota della DDA di Napoli, occorre comunque avere riguardo agli effetti di questa in relazione alla specifica situazione in oggetto ovvero alle modalità del colloquio in istituto, con la moglie, con la quale il detenuto effettua colloqui numerosi, senza rilievi, da anni. Dunque, le informazioni trasmesse dal PM di Reggio Emilia devono in ogni caso essere contestualizzate nell’ambito di cui si tratta e cioè ai fini del colloquio in carcere.

Ma come detto, vi è perfino di più. Vi è che le informazioni assunte tramite la DDA di Napoli da Procura e DAP non forniscono nemmeno elementi di reale allarme e tanto meno, lo si ribadisce, al fine dell’esercizio del colloquio riservato, di cui si discute. Pur prodotta dal PM nel ricorso, la nota della DDA di Napoli non fornisce indicazioni tali da cui indurre che il colloquio riservato sia del tutto sconsigliabile: per il detenuto infatti “*non emergono dagli atti dell’Ufficio notizie in ordine al coinvolgimento dello stesso nell’attualità in vicende di penale rilevanza*”, chiaramente per i reati commessi è persona ritenuta socialmente pericolosa e la lunga detenzione secondo la DDA non appare aver in alcun modo scalfito il suo rilevante profilo (detta affermazione non è però corroborata da alcun elemento specifico e concreto nell’attualità, ma si lega ai reati commessi, al ruolo pregresso, alle parentele, al non essersi dissociato, nonché al ruolo del fratello della moglie, già reggente del gruppo, ma da anni in libertà e sottoposto a misura di prevenzione, di cui non constano nemmeno violazioni). Si conferma che i collaboratori hanno dichiarato l’affiliazione al clan da parte del detenuto sin dal 2008-2009 (e per questo è stato peraltro condannato con sentenze passate in giudicato, la cui pena sta infatti scontando), che anche il padre del detenuto era uno dei prestanome della famiglia Schiavone e si conclude in definitiva per ritenere che colloqui non monitorati potrebbero determinare “*scambi di informazioni inerenti gli attuali assetti del sodalizio*”, così peraltro non considerando che gli scambi verbali già possono essere avvenuti e possono avvenire anche attraverso gli ordinari colloqui, che non sono sottoposti a controllo auditivo o tramite missive, che non sono affatto sottoposte a censura.

Dunque, gli argomenti addotti non sono convincenti, né rispetto al perimetro valutativo richiesto, attinente cioè all’inquadramento del profilo di pericolosità sociale rilevante per l’accesso al colloquio intimo, né *ad abundantiam* in generale rispetto al profilo di effettiva pericolosità comunque espresso dal detenuto.

Il Magistrato nell'istruttoria svolta per il reclamo ha chiesto informazioni alla Direzione del carcere anche in ordine alle ragioni di ordine e sicurezza, ostative alla fruizione del colloquio richiesto e ha acquisito la relazione di sintesi, da cui ha tratto la regolarità di condotta, ma anche l'evoluzione dell'orientamento del detenuto, che prende le distanze dal contesto criminale di provenienza, si è affrancato dall'uso di sostanze stupefacenti, ha aderito pienamente alle attività trattamentali, ha prestato attività lavorativa con cui si mantiene, effettua periodici versamenti sul fondo per le vittime di reati di mafia. La relazione di sintesi del carcere è particolarmente favorevole, evidenziando *“revisione critica e piena consapevolezza del disvalore dei fatti commessi, del pentimento e rammarico, maturati grazie anche alla vicinanza al culto religioso dei Testimoni di Geova”*, tanto che l'Equipe della Casa di Reclusione propone l'avvio di una sperimentazione esterna con permessi premio, soprattutto per affrontare le problematiche di dipendenza per uso cronico di cocaina, iniziato dai 15 anni e protratto fino a prima della carcerazione, e la tendenza al gioco d'azzardo patologico. Adesso il detenuto appare convincente nel prospettare una vita altrove con la famiglia, cercando l'aiuto dei Servizi specialistici e avendo mostrato un cambiamento profondo, anche indotto dall'approfondimento interiore attraverso la religione. Le analisi degli operatori riscontrano atteggiamenti autentici e non strumentali, frutto di un'osservazione protratta da molti anni in Istituto, stratificata e riscontrata nel tempo [redacted] è presente presso la Casa di Reclusione di Parma ininterrottamente dal 14/10/2016, dunque da oltre otto anni ed è ristretto dal 29/11/2011, dunque da oltre 13 anni).

Il Magistrato ha dunque fatto un corretto uso delle linee guida offerte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, esaminando la situazione del detenuto in relazione all'argomento in trattazione (svolgimento del colloquio con modalità riservate) e tenendo conto di dati dell'istruttoria che sono adeguati e sufficienti per la decisione del caso specifico.

La relazione di sintesi fotografa la attuale situazione seppure vista dall'interno del carcere e costituisce uno strumento fondamentale per l'analisi della possibile progressione (o stasi o regressione perfino) della personalità del detenuto, che non può restare incasellata nell'ambito dei reati commessi ed anzi identificarsi in essi, ma proprio tramite l'osservazione penitenziaria sono forniti elementi di analisi attualizzati dell'evoluzione e dell'auspicato principio di cambiamento, grazie anche al trattamento penitenziario, che altrimenti non avrebbe alcun senso svolgere.

Funzione precipua dell'esecuzione penale è quella di stimolare al cambiamento e di fornire nuove indicazioni per impostare uno stile di vita su canoni di legalità, altrimenti la carcerazione non avrebbe altra funzione che contenere e retribuire con il male, il male prodotto, secondo una visione arcaica della pena, statica e non propositiva e certamente non costituzionale.

A margine la deduzione del DAP, che pur richiamando l'elevato livello di pericolosità del detenuto, tale da non rendere opportuna l'ammissione a colloquio riservato, segnala, non senza contraddizione, che il Magistrato avrebbe potuto considerare la concessione di permessi premio, a fronte dei positivi esiti dell'osservazione.

In ogni caso, la fruizione di permessi premio non esclude che si possa avere accesso ai colloqui intimi (par. 6.1.6: i detenuti che non usufruiscono di permessi premio devono essere favoriti per le visite prolungate in ragione delle scarse risorse, almeno all'inizio, di spazi disponibili e dunque i detenuti “permessanti” non sono esclusi, ma usufruiranno comunque dei colloqui, ove ne ricorrano i presupposti, senza ordine di priorità, ma anzi dovendo cedere il posto ai compagni che ancora non fruiscono di permessi).

Anche la Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale con sentenza n. 8 / 2025 dell'11-12-2024 – ha censurato e annullato la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto in materia, in quanto non si configurerebbe un vero e proprio diritto del detenuto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale. La Corte di Cassazione, riprendendo la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 della Corte Costituzionale, ha affermato che *“la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona”* e anche la Cassazione ricorda che la limitazione di tale diritto deve essere giustificata da *“ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l'imputato”*. Dunque, sussiste un *“diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari”*, che non si configura affatto in termini di mera aspettativa. Tali affermazioni supportano

ulteriormente il giudizio di infondatezza del reclamo del DAP nella parte in cui censura l'ingerenza del Magistrato di Sorveglianza in ambiti asseritamente riservati all'Amministrazione.

In definitiva, il Tribunale condivide il provvedimento del Magistrato e ritiene senz'altro di confermare detta decisione, a fronte dei presupposti riscontrati e illustrati e davanti all'ormai non più sopportabile ritardo dell'Amministrazione nel dare esecuzione ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale già oltre un anno fa, non ravvisando nelle censure dei reclami argomenti meritevoli di seguito o di ulteriore approfondimento, in quanto il quadro valutativo appare del tutto chiaro in ogni suo aspetto, anche ulteriore e perfino ampliando al massimo il raggio di valutazione del profilo di pericolosità, come verosimilmente nemmeno richiesto nella sentenza della Corte delle leggi.

P.Q.M.

visti gli artt. 35 BIS, 69, 70 O.P., 678 e 666 c.p.p.,
su parere contrario del Procuratore Generale,

RIGETTA

i reclami, avanzati dall'Amministrazione Penitenziaria e dal PM di Reggio Emilia avverso la decisione in epigrafe del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, nei confronti di

Così deciso in BOLOGNA il 11-03-2025

LA PRESIDENTE ESTENSORE

Maria Letizia Venturini

DEPOSITATO IL

10/3/2025

Stefano Geronzi





TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2025/1202, emessa in data 11-03-2025 e depositata in Cancelleria in data 27-03-2025, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di REGGIO NELL'EMILIA per quanto di competenza

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Servizio Reclami Giurisdizionali sez. 1 tramite pec


Al Ministero della Giustizia presso Avvocatura dello Stato di Bologna tramite pec

Alla Procura Repubblica Reggio Emilia tramite pec

- per la notifica tramite pec
all'avv. DI CREDICO PINA - VIA ROSARIO LIVATINO N. 9 - REGGIO NELL'EMILIA

- Casa Circondariale di PARMA VIA BURLA N.3
per la notifica a [REDACTED]

BOLOGNA, 27-03-2025



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]